

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Con l'odierno ricorso, parte ricorrente adisce questo Arbitro deducendo di aver stipulato con l'intermediario resistente, nell'anno 2017, un contratto di finanziamento assistito da cessione del quinto, recante un piano di ammortamento articolato in centoventi mensilità. Il ricorrente precisa di aver corrisposto integralmente, in fase di erogazione, tutti gli oneri accessori e di aver successivamente esercitato la facoltà di estinzione anticipata del prestito nell'anno 2022, contestualmente al saldo della cinquantasettesima rata. Tutto ciò premesso in fatto, la parte lamenta l'omessa o inesatta retrocessione delle spese di istruttoria, per la quota parte afferente al periodo non goduto, e delle commissioni di intermediazione creditizia addebitate. Sulla scorta di tali allegazioni, l'istante chiede l'accertamento del proprio diritto alla proporzionale riduzione dei costi e, per l'effetto, la condanna dell'intermediario alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute. Con separata domanda, il ricorrente chiede il rimborso della quota parte del premio assicurativo associato al finanziamento, sempre per la quota non goduta. Concludono le richieste, le domande accessorie per il riconoscimento degli interessi legali.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario ha eccepito l'infondatezza della richiesta di rimborso, assumendo che il rapporto negoziale sia assoggettato, *ratione temporis*, al dettato dell'articolo 125 *sexies* T.U.B. nella sua formulazione previgente. L'intermediario rivendica, altresì, la piena legittimità del modulo contrattuale che disciplina il finanziamento e deduce di aver già provveduto, in sede di conteggio estintivo, allo storno delle sole voci normativamente suscettibili di ripetizione. La parte insiste

sulla perdurante distinzione tra oneri *recurring*, da rimborsare nell'ipotesi di anticipata estinzione, e oneri *up front* che la parte qualifica come irripetibili, con particolare riguardo alle spese di istruttoria, alle provvigioni di intermediazione e alle competenze versate a terzi, trattandosi di addebiti afferenti a prestazioni esauritesi integralmente nella fase prodromica alla stipula del contratto. A suffragio di tale prospettazione, la difesa richiama la giurisprudenza eurounitaria (CGUE, sentenza 9 febbraio 2023, causa C-555/21), la quale avrebbe circoscritto il diritto alla retrocessione ai soli costi di durata. Sotto il profilo del diritto positivo, la parte inoltre invoca la novella introdotta dal D.L. 104/2023 (sostitutivo dell'articolo 11 *octies* del D.L. 73/2021). Sulla scorta di tale disposizione, l'intermediario argomenta che, per le estinzioni di contratti antecedenti al 25 luglio 2021, opererebbe l'espresso divieto di rimborso dei costi "*sostenuti per la conclusione del contratto*", unitamente all'obbligo di quantificare le quote rimborsabili mediante il criterio finanziario del costo ammortizzato, in luogo del parametro lineare del *pro-rata temporis*. In via subordinata, la parte deduce l'ostatività della normativa speciale in materia di prestiti contro cessione del quinto (D.P.R. 180/1950, come novellato) che, in combinato disposto con le istruzioni di Banca d'Italia, limiterebbe la restituzione a tassative e specifiche componenti di costo. Da ultimo, con riguardo alla domanda di restituzione del premio assicurativo non goduto, l'intermediario ne eccepisce la radicale infondatezza in fatto, precisando che nessun onere di siffatta natura è mai stato allocato a carico del cliente.

DIRITTO

La richiesta del ricorrente di ottenere la restituzione delle spese relative al finanziamento estinto in anticipo è fondata e merita di essere accolta, nei limiti di seguito indicati.

Questo Collegio intende dare continuità all'orientamento consolidato dell'ABF, basato sulla sentenza della Corte Costituzionale 263 del 22 dicembre 2022. In particolare, la Corte, allineandosi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, cosiddetta *Lexitor*), ha dichiarato incostituzionali i limiti temporali previsti dall'articolo 11 *octies*, comma 2, del D.L. n. 73/2021. Quest'ultima norma, infatti, aveva introdotto una differenza di trattamento ingiustificata basata sulla data di stipula dei contratti, impedendo l'applicazione generale del principio secondo cui, in caso di estinzione anticipata, al consumatore spetta il rimborso in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. La conseguenza diretta di questa pronuncia è il superamento definitivo della distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* per quanto riguarda il diritto al rimborso, poiché il consumatore ha diritto al rimborso di entrambi. La natura del costo resta tuttavia rilevante per individuare lo specifico criterio di rimborso da adottare nella successiva fase di ricalcolo. Alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, trovano quindi piena applicazione i principi già stabiliti dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione 26525/2019, la quale ha chiarito che "*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". La stessa decisione ha precisato che il criterio per ridurre i costi iniziali, in mancanza di un diverso accordo basato sulla proporzionalità che "*deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*". L'articolo 125 *sexies* del TUB deve quindi essere interpretato nel senso di riconoscere al cliente il diritto incondizionato alla riduzione di tutte le voci di costo a suo carico, in proporzione al periodo di prestito non goduto. L'intermediario è perciò obbligato a rimborsare la relativa quota. Infine, occorre precisare che questi principi di tutela restano validi anche dopo le modifiche introdotte dall'articolo 27 del D.L. 104/2023, che ha modificato l'articolo 11 *octies* del D.L. n. 73/2021. La nuova normativa nazionale, infatti, non può superare i principi di derivazione

europea e costituzionale appena richiamati; di conseguenza, le difese sollevate dall'intermediario su questo punto non possono essere condivise.

L'importo del rimborso spettante al ricorrente deve essere calcolato tenendo conto delle somme versate in origine per le singole voci di spesa, in proporzione alle rate effettivamente pagate rispetto a quelle pattuite. A questi dati andrà poi applicato il corretto criterio di calcolo, da individuare proprio in base alla natura del costo (iniziale o di durata) e alle prestazioni descritte nel contratto.

La richiesta di restituzione dei premi assicurativi non è accoglibile, perché come precisato in contratto, tali oneri non sono stati addebitati al cliente.

Per quanto sin qui detto, sia le commissioni di istruttoria, sia le provvigioni all'intermediario del credito sono da qualificare come costi *up front*, in quanto attengono ad attività che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento e devono essere rimborsate con il criterio della curva degli interessi.

Pertanto, il credito del ricorrente ascende ad € 122,72 ed a € 306,80, per le due suddette tipologie di spese, rispettivamente, per un totale di € 429,52.

Sono altresì dovuti gli interessi su tale somma, da calcolarsi nella misura del tasso legale dalla data del reclamo.

rate complessive	120	rate scadute	57	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	63	TAN	6,91%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	30,68%						
Commissioni di istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	122,72 €		122,72 €
Provvigioni all'intermediario del credito				1.000,00 €	Up front	Curva degli interessi	306,80 €		306,80 €
Totale									429,52 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 429,52, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE